



BOZZA STATUTO NKOSI JOHNSON

Organizzazione di Volontariato



BOZZA 1 - ODV

STATUTO VIGENTE

TITOLO I. DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE

Art. 1

È costituita tra i dipendenti della Circumvesuviana s.r.l. una Associazione denominata Nkosi Johnson, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo tale denominazione viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'Associazione

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

A titolo meramente esemplificativo e pertanto non esaustivo, sono considerate attività connesse a quelle istituzionali: l'organizzazione di manifestazioni artistico-culturali finalizzate alla raccolta pubblica di fondi, la diffusione dietro compenso di gadgets o materiale informativo, l'organizzazione di pesche di beneficenza.

PROPOSTE DI MODIFICA

TITOLO I. DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita tra i dipendenti dell'Ente Autonomo Volturno s.r.l., nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 s.m.i. e del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Nkosi Johnson che assume la forma giuridica di associazione.

Con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", inserirà l'acronimo "Odv" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e si obbligherà a farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 – Finalità e attività di interesse generale

L'associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale, ed ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si propone lo svolgimento dell'attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

La predetta attività di interesse generale è svolta dall'associazione principalmente a favore di bambini, famiglie o comunità nel bisogno, ovunque esse si trovino, e a qualunque fede politica o religiosa esse appartengano, con particolare riferimento all'adozione a distanza avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

BOZZA 1 - ODV

STATUTO VIGENTE

PROPOSTE DI MODIFICA

Art. 3

La durata della Società è fino al 31 Dicembre 2100.

Art. 4

L'Associazione ha sede in Napoli, Corso Garibaldi, 387.

TITOLO II. PATRIMONIO

Art. 5

Il patrimonio è formato:

- dal patrimonio iniziale di € 250,00 versato dai fondatori all'atto della costituzione;
- dalle quote sociale ed eventuali contributi volontari degli Associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- dai risultati derivati dalla gestione da indicare nel bilancio come Avanzo o disavanzo di gestione.

ART. 3 – Attività diverse

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e smi, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

A titolo meramente esemplificativo e pertanto non esaustivo, sono considerate attività connesse a quelle istituzionali: l'organizzazione di manifestazioni artistico-culturali finalizzate alla raccolta pubblica di fondi, la diffusione dietro compenso di gadget o materiale informativo, l'organizzazione di pesche di beneficenza.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4 – Durata e Sede

L'associazione, con durata fino al 31 Dicembre 2100, ha sede legale nel comune di Napoli in Corso Garibaldi 387. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti ed ai Soci.

TITOLO II. PATRIMONIO

ART. 5 – Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 D.Lgs. 117/2017;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e di altre norme competenti in materia.

BOZZA 1 - ODV

STATUTO VIGENTE

PROPOSTE DI MODIFICA

ART. 6 – I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 7 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione, pertanto, esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

TITOLO III. ASSOCIATI

Art. 6

Possono essere Soci i dipendenti della Circumvesuviana s.r.l. in servizio attivo e quelli posti in quiescenza.

Per associarsi occorre presentare domanda motivata al Comitato Direttivo.

All'atto di ammissione gli Associati sottoscrivono dichiarazione mediante la quale si impegnano a versare la quota dell'importo che verrà annualmente stabilito dall'Assemblea.

Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

TITOLO III. ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE E PERDITA QUALITÀ DI SOCIO

ART. 8 - Soci

Possono essere Soci i **lavoratori** dell'Ente Auto **no** Volturno srl, anche dopo l'eventuale **interruzione** del rapporto di lavoro, che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione agli uffici competenti ed integrare il numero entro un anno.

BOZZA 1 - ODV

STATUTO VIGENTE

PROPOSTE DI MODIFICA

ART. 9 – Ammissione dei Soci

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di Socio si intende assunta per anno solare, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre, e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo espressa comunicazione individuale di recesso dall'associazione da indirizzarsi per iscritto al Consiglio Direttivo.

Lo status di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

BOZZA 1 - ODV

STATUTO VIGENTE

Art. 7

La qualità di Associato si perde per decesso, recesso, o esclusione.

Gli Associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della relativa quota associativa.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata dallo svolgimento di attività in contrasto con i principi della Associazione, ovvero qualora il Socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'Associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

PROPOSTE DI MODIFICA

ART. 10 – Perdita della qualità di Socio

I Soci cessano di far parte dell'associazione per:

Decesso. La morte di un Socio produce, di diritto, la cessazione automatica del rapporto sociale, senza continuazione da parte degli eredi.

Recesso volontario. Ogni Socio inderogabilmente, entro il 30 settembre di ogni anno, può comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la volontà di recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Esclusione. Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, oppure arreca danni materiali e/o morali di una certa gravità all'associazione o che abbia adottato un comportamento contrario allo spirito associativo, viene escluso dalla compagine sociale con provvedimento a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, a seguito della decisione del Consiglio Direttivo, provvede a comunicare il provvedimento di esclusione al Socio entro 90 (novanta) giorni dalla deliberazione. L'esclusione ha effetto dalla data di detta comunicazione e dovrà essere annotate nel libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.

Il socio escluso può - nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione della relativa delibera - proporre opposizione chiedendo che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, può decidere sulla *decadenza* del rapporto associativo dell'associato qualora il Socio, senza adeguata ragione, si metta in condizione di inattività prolungata. I Soci che, per almeno 2 anni, non versano la loro quota associativa e non abbiano manifestato alcun interesse a collaborare al perseguimento degli scopi sociali, si considerano automaticamente decaduti dalla qualità di Socio. Sarà cura del Consiglio Direttivo preavvisare il Socio dell'eventuale decadenza per manifestata inattività al perseguimento dei fini sociali invitandolo a riprendere i versamenti.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né in caso di scioglimento della stessa, né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Eventuali somme versate a qualunque titolo all'Associazione non sono in alcun caso rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

BOZZA 1 - ODV

STATUTO VIGENTE

PROPOSTE DI MODIFICA

ART. 11 - Diritti e obblighi dei Soci

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

In modo particolare i Soci hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- recedere dall'appartenenza all'associazione nei termini indicati dal presente statuto;
- esaminare i libri sociali ed essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali a disposizione dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione per il perseguimento del fine sociale;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività nonché suggerire e proporre anche iniziative e nuove soluzioni che contribuiscano alla crescita dell'associazione ed alla cultura della solidarietà nella società;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, nonché di prendere visione dei bilanci e dei libri sociali su esplicita richiesta;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi sociali, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- approvare o respingere le proposte del Consiglio Direttivo in sede di Assemblea.

I Soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno nonché le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

BOZZA 1 - ODV

STATUTO VIGENTE

PROPOSTE DI MODIFICA

TITOLO IV. NORME SUL VOLONTARIATO

ART. 12 - Gratuità delle cariche e della qualità di Socio

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

In nessun caso è prevista la remunerazione dei Soci che ricoprono cariche sociali interne.

Ai Soci, ivi compresi i componenti degli organi sociali dell'associazione, possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e smi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve tenere il registro dei volontari in cui riportare coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale per l'ente.

ART. 13 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I Soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017 e smi.

ART. 14 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

BOZZA 1 - ODV

STATUTO VIGENTE

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

TITOLO IV. ASSEMBLEA

Art. 9

Gli Associati formano l'Assemblea. L'Assemblea è convocata dal Presidente. La convocazione dell'Assemblea si effettua mediante avviso affisso nella sede sociale e nei posti di lavoro almeno 15 giorni prima della data stabilita. Gli avvisi dovranno specificare la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

Ogni Associato può farsi rappresentare da un altro Associato. Tuttavia nessun Associato può rappresentare più di cinque Associati. Ciascun Associato ha diritto ad un voto. L'Assemblea dei Soci ha tutti i poteri deliberativi e li demanda al Consiglio Direttivo da essa liberamente eletto. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti almeno un mese prima del giorno fissato per essa.

I Soci che partecipano all'assemblea hanno diritto di voto.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Continua...

PROPOSTE DI MODIFICA

TITOLO V. ORGANI SOCIALI

ART. 15 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di controllo

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate.

Il venir meno della qualità di Socio determina la decadenza automatica da qualunque incarico ricoperto all'interno dell'Associazione.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, quello rimasto in carica dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti.

TITOLO VI. ASSEMBLEA

ART. 16 – Assemblea dei Soci

L'assemblea, organo sovrano, è composta dai Soci dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dalla persona nominata a presidente dall'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante **avviso scritto da inviare** almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

BOZZA 1 - ODV

STATUTO VIGENTE

Continua...

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- all'importo delle quote associative;
- alla nomina del Comitato Elettorale;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei Soci oppure dal Collegio Sindacale per i compiti ad esso attinenti.

Per la validità della sua costituzione o delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

PROPOSTE DI MODIFICA

ART. 17 – Compiti dell'Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità del Presidente e dei componenti de organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, su istanza dell'interessato;
- approva l'eventuali regolamenti interni;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Continua...

BOZZA 1 - ODV

STATUTO VIGENTE

Continua...

All'Assemblea straordinaria sono demandate le modifiche del presente Statuto; essa viene convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta presentata per iscritto da parte di almeno 1/3 dei Soci.

Essa delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 degli Associati.

L'Assemblea elegge il Presidente ed il Segretario tra gli intervenuti.

Il Presidente controlla la validità dell'Assemblea e delle sue deliberazioni; il Segretario redige il verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto; in caso di votazione segreta l'Assemblea elegge, tra i presenti, un comitato di scrutinio composto da 3 membri.

TITOLO V. AMMINISTRAZIONE

Art. 10

Il Comitato Direttivo è composto da sette membri eletti tra i Soci secondo le modalità stabilite dal Comitato Elettorale.

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente e un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà gli altri membri in sostituzione dei membri mancanti nominando il primo dei non eletti alle più recenti elezioni; i membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Il Comitato Direttivo nomina al suo interno il Tesoriere, il quale cura la contabilità ed ha i poteri di firma congiunti col Presidente, ed il Segretario il quale redige i verbali delle Assemblee e custodisce gli atti dell'Associazione.

Continua...

PROPOSTE DI MODIFICA

ART. 18 - Compiti Assemblea straordinaria

È compito dell'Assemblea straordinaria deliberare sulla proposta di:

- **di** modifica dello Statuto;
- **di** trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- **di** scioglimento dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci, in proprio o per delega.

TITOLO VII. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANTE

ART. 19 – Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 Consiglieri scelti fra i Soci.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili in occasione dell'Assemblea dei Soci. A tutti i Consiglieri si applica l'art. 2382 e 2475-ter del codice civile.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo coopterà gli altri membri in sostituzione dei membri mancanti nominando il primo dei non eletti alle più recenti elezioni. La nomina dei membri cooptati viene ratificata dall'Assemblea dei Soci e le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del triennio medesimo.

Il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti, nella prima riunione utile con la maggioranza dei voti, il Tesoriere, il quale cura la contabilità ed ha i poteri di firma congiunti col Presidente, ed il Segretario il quale redige i verbali delle Assemblee e custodisce gli atti dell'Associazione.

Continua...

BOZZA 1 - ODV

STATUTO VIGENTE

Continua...

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Il Comitato Direttivo stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare consulenti tecnico-scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera c) comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

PROPOSTE DI MODIFICA

Continua...

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

ART. 20 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:



- amministra l'associazione **nonché** formula i programmi delle attività associative sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera sull'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- sottopone all'Assemblea la ratifica della sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- aderisce a federazioni o altri Enti con finalità analoghe all'Associazione;
- cura gli adempimenti connessi all'iscrizione nei pubblici registri;
- elargisce contributi economici per il perseguimento delle finalità sociali e solidaristiche.

Continua...

BOZZA 1 - ODV

STATUTO VIGENTE

TITOLO VI. PRESIDENTE

Art. 11

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

PROPOSTE DI MODIFICA

Il Consiglio Direttivo può, altresì, affidare incarichi ai Soci o a terzi, specificandone i compiti e **gli eventuali rimborsi** spese entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organo stesso.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare consulenti tecnico-scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, vengono redatti e conservati a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza .

ART. 21 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo di cui **ne** fa parte, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

In casi di oggettiva necessità può **☰** adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Egli è responsabile della conduzione dell'Associazione e del buon andamento dell'Ente, tenendo conto delle aspettative, delle idee e delle opinioni dei Soci e delle finalità sociali.

In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione designando tra i propri componenti con la maggioranza dei voti il nuovo Presidente nella prima riunione utile a seguito dell'accogliamento delle dimissioni del Presidente uscente

BOZZA 1 - ODV

STATUTO VIGENTE

TITOLO VII. COLLEGIO SINDACALE

Art. 12

Il Collegio Sindacale è eletto dai Soci secondo le modalità stabilite dal Comitato Elettorale. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di Legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

PROPOSTE DI MODIFICA

TITOLO VIII. ORGANO DI CONTROLLO E LIBRI SOCIALI

ART. 22 – Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.



Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

BOZZA 1 - ODV

STATUTO VIGENTE TITOLO VIII. BILANCIO

Art. 13

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso. Il bilancio sarà depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea affinché i Soci possano prenderne visione. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima struttura.

PROPOSTE DI MODIFICA

TITOLO IX. BILANCIO E LIBRI SOCIALI

ART. 23 – Bilancio consuntivo

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo sulla base delle scritture contabili fornite dal Tesoriere e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il progetto di bilancio sarà depositato a cura del Consiglio Direttivo presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea affinché i Soci possano prenderne visione.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2. 

ART. 24 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

- a. il libro degli associati, il registro dei volontari e l'inventario tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Presidente dell'associazione.

BOZZA 1 - ODV

STATUTO VIGENTE

Art. 14

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

TITOLO IX. NORME DI CHIUSURA

Art. 15

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice Civile e alle Leggi in materia.

PROPOSTE DI MODIFICA

TITOLO X. SCIoglimento E NORME FINALI

ART. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto, per i seguenti motivi:

- conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero minimo di soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
- per inattività dei suoi Soci e degli organi sociali;
- per ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività;
- per provvedimenti dell'autorità nei casi stabiliti dalla legge.

Lo scioglimento dell'associazione è disposto dall'Assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla **Fondazione Italia Sociale**. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 27 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e **smi, in** quanto compatibile, dal Codice civile e dagli usi.

ART. 28 – Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione del presente Statuto sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

BOZZA 1 - ODV

Indice articoli nuovo statuto

TITOLO I. DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE

1. Denominazione e sede
2. Finalità e attività di interesse generale
3. Attività diverse
4. Durata e Sede

TITOLO II. PATRIMONIO

5. Risorse economiche
6. I beni
7. Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

TITOLO III. ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE E PERDITA QUALITÀ DI SOCIO

8. Soci
9. Ammissione dei Soci
10. Perdita qualità di Socio
11. Diritti e obblighi dei Soci

TITOLO IV. NORME SUL VOLONTARIATO

12. Gratuità delle cariche e della qualità di Socio
13. Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
14. Lavoratori

TITOLO V. ORGANI SOCIALI

15. Organi sociali

TITOLO VI. ASSEMBLEA

16. Assemblea dei Soci
17. Compiti dell'Assemblea ordinaria
18. Compiti Assemblea straordinaria

TITOLO VII. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANTE

19. Consiglio Direttivo
20. Compiti del Consiglio Direttivo
21. Il Presidente

TITOLO VIII. ORGANO DI CONTROLLO

22. Organo di controllo

TITOLO IX. BILANCIO E LIBRI SOCIALI

23. Bilancio consuntivo
24. Bilancio sociale
25. Libri sociali

TITOLO X. SCIoglIMENTO E NORME FINALI

26. Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
27. Rinvio
28. Foro competente